



**CAMERA DI COMMERCIO
PORDENONE-UDINE**

La **GIUNTA** della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pordenone-Udine, riunitasi il giorno

19 novembre 2024 alle ore 14.00

a seguito di avvisi di convocazione spediti nei termini,

PRESIDENTE:

Da Pozzo Giovanni PRESENTE

COMPONENTI

Agrusti Michelangelo	PRESENTE
Paniccia Massimo	PRESENTE
Pascolo Silvano	PRESENTE
Pillon Fabio	PRESENTE
Seminara Eva	PRESENTE
Vendrame Gino	PRESENTE
Vogrig Michela	PRESENTE

REVISORI DEI CONTI

Martini Andrea	PRESENTE
Camilotti Alberto Maria	PRESENTE
Cussigh Elena	PRESENTE

SEGRETARIO

Pilutti Maria Lucia PRESENTE

ha adottato la presente deliberazione



DELIBERAZIONE DI GIUNTA CAMERALE

Oggetto: Aggiornamento dell'operazione di trasformazione e successiva fusione per incorporazione di Mirabilia Network in IS.NA.R.T Scrl.

Visti:

- la Legge 29/12/1993 n. 580, D.Lgs. 15.02.2010 n. 23 e Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 concernente "Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura";
- il DPR 2.11.2005, n. 254 concernente il "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio";
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16.02.2018 avente ad oggetto "Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale", secondo il quale le circoscrizioni territoriali delle Camere di commercio sono definite nel numero di 60, così come indicate negli allegati A) e B), parte integrante del decreto in parola;
- il DPRReg. n. 0142/Pres del 10 agosto 2023 con il quale viene nominato il Consiglio camerale della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Pordenone- Udine per il periodo 2023-2028;
- la Deliberazione del Consiglio camerale n. 2023000009 del 09.10.2023 avente per oggetto "Elezione del Presidente della Camera di Commercio di Pordenone – Udine ai sensi dell'articolo 16 legge 580/1993 e s.m.i." con la quale viene nominato il Presidente della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone - Udine, dottor Giovanni Da Pozzo;
- la Deliberazione del Consiglio camerale del 27.10.2023 avente per oggetto "Elezione della Giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone – Udine";
- il D.Lgs. 30/03.2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e s.m.i. ed in particolare la parte riguardante le materie di competenza degli organi di governo e la dirigenza;
- lo Statuto della CCIAA di Pordenone-Udine approvato dal Consiglio camerale con Delibera n. 2023000002 del 16.03.2023;
- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";

Vista la delibera di Giunta n. 123 del 7.12.2017 con cui la ex Camera di commercio di Udine aderiva alla costituenda associazione Mirabilia Network in qualità di socio fondatore con una quota associativa annuale di euro 12.000;

Atteso che:

- l'associazione Mirabilia Network si occupa di mettere in collegamento, promuovere e valorizzare le aree accomunate dalla rilevante importanza storica, culturale e ambientale, nonché caratterizzate dalla presenza di siti UNESCO - Patrimonio dell'umanità;
- gli obiettivi del network Mirabilia sono contraddistinti dalla necessità di mettere in rete e valorizzare i territori sede dei siti UNESCO "meno noti", attraverso un'offerta culturale integrata; dall'esigenza di promuovere l'uso delle nuove tecnologie per valorizzare le tradizioni ed il territorio dei siti associati; dalla concreta possibilità di arricchire il ventaglio delle esperienze culturali integrando tradizione e innovazione;

Atteso che la legge di riforma del sistema camerale - introdotta con d.lgs. 219 del 25.11.2016 che ha modificato e integrato la legge 580 del 29.12.93 - ha sancito che una delle funzioni principali delle Camere di commercio è rappresentata dalla *“valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e organismi competenti.”* (art.2 c.2 lettera d) bis);

Tenuto conto che, anche in base a tale modifica/integrazione delle finalità istituzionali delle Camere di commercio, la ex-Camera di commercio di Udine ha aderito, come sopra ricordato, all’associazione Mirabilia Network in qualità di socio fondatore;

Ricordato che con la deliberazione n. 2023000133 del 25.07.2023 la Giunta aveva approvato l’operazione di trasformazione dell’associazione “Mirabilia Network” in società consortile e la successiva fusione per incorporazione in IS.NA.R.T. S.c.p.a;

Tenuto conto che nella medesima Deliberazione è stato acquisito il prescritto parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell’art. 30, comma 1 del DPR 254/2005;

Considerato che la delibera era stata inviata alla Corte dei Conti ai sensi dell’art. 5 comma 3 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n.175;

Atteso che la Corte dei Conti sezione di controllo per la regione Friuli Venezia Giulia con la delibera n. 130/2023 aveva espresso parere favorevole all’operazione in parola;

Ricordato che l’operazione di trasformazione e successiva fusione per incorporazione di Mirabilia Network in IS.NA.R.T. si pone l’obiettivo strategico di unificare all’interno di un’unica struttura le attività di promozione del turismo, proprie di IS.NA.R.T., con quelle di valorizzazione dei siti Unesco e dei patrimoni culturali, tipiche di Mirabilia;

Tenuto conto che l’esigenza è quella di sviluppare, rafforzare ed ampliare la mission ed i piani di azione delle due organizzazioni attraverso la confluenza delle attività in un unico “contenitore”, mettendo a sistema asset, esperienze, competenze e risorse;

Dato atto che il percorso intrapreso consente di sfruttare al meglio le potenzialità delle due organizzazioni, creando valore a beneficio dei soci e delle economie dei territori ed ottenendo un immediato risparmio economico grazie al naturale scioglimento dell’associazione per effetto della sua fusione per incorporazione in Isnart;

Ricordato che le due strutture - che operano entrambe senza scopo di lucro - sono di dimensioni contenute, ma esprimono un elevato standing qualitativo: IS.NA.R.T. evidenzia un valore della produzione al 31.12.23 pari ad euro 3.005.112 mentre Mirabilia presenta ricavi complessi al 31.12.23 quantificati in euro 899.116. Il patrimonio netto al 31.08.23 (data prescelta per la quantificazione dei concambi) è pari per IS.NA.R.T. ad euro 747.091, mentre per Mirabilia ad euro 62.499;

Considerato che il percorso di accorpamento tra Mirabilia Network e ISNART, avviato nell’estate del 2023, ha subito una lunga interruzione derivante dai pareri discordanti delle varie Sezioni Regionali della Corte dei Conti;



Visto che il recente pronunciamento delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti (n. 11/SSRR/ CO/QMIG/2024) ha fatto chiarezza ed ha consentito di riavviare l'iter di integrazione;

Tenuto conto che nel pronunciamento le Sezioni Riunite:

- hanno ribadito che va riconosciuta la possibilità per una Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di costituire, anche a mezzo di trasformazione eterogenea, una società consortile a responsabilità limitata operante nel campo della valorizzazione, sviluppo e promozione del turismo e delle risorse turistiche del territorio di riferimento, nonché per lo svolgimento a favore dei propri consorziati delle attività rientranti negli ambiti suddetti, ove tali compiti, sulla base delle valutazioni rimesse alla Sezione regionale competente anche con riguardo all'assetto statutario della società costituenda, possano essere esercitati nelle forme dell'attività di impresa, organizzata con metodo economico e con produzione di vantaggi prevalentemente in favore delle amministrazioni socie.
- hanno espresso anche il principio che la procedura di esame preliminare, da parte della Corte dei conti, degli atti di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni da parte di amministrazioni pubbliche va attivata nelle fattispecie di trasformazione, c.d. eterogenea, di un'associazione in una società, anche se per quest'ultima è prevista la fusione per incorporazione in una società già partecipata dall'amministrazione socia. L'ambito oggettivo di applicazione è stato, quindi, espressamente delimitato ai soli momenti in cui l'amministrazione pubblica entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, nuova o già esistente, assumendo la qualifica di socio; attraverso la trasformazione si realizza, per l'amministrazione istante, l'acquisizione di una nuova partecipazione societaria nella neocostituita società consortile a responsabilità limitata, con conseguente assunzione della qualifica di socio che, in precedenza, in quanto partecipante in un'associazione, non vi era.

Ricordato, a tal proposito che la Camera di commercio di Pordenone – Udine ha già adempiuto agli obblighi di cui all'art. 5 comma 3 del TUSP;

Atteso che la successiva operazione di fusione per incorporazione di Mirabilia in ISNART non rientra nel campo di applicazione della funzione assegnata alla Corte dei conti sempre dall'art. 5, commi 3 e 4 del TUSP, come ribadito nel pronunciamento delle Sezioni Riunite n. 19/SSRRCO/QMIG/2022 par.3.3, le cui considerazioni sono di seguito riportate:

“La fusione, infatti, comporta, quale esito finale, una “reductio ad unitatem” dei patrimoni delle singole società. Sul punto le Sezioni unite della Cassazione hanno sottolineato che la fusione realizza una successione a titolo universale e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione dei rapporti giuridici in precedenza riguardanti i soggetti incorporati (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 21970/2021). Tale successione sul piano giuridico-formale è affiancata, sul piano economico sostanziale, da una continuazione dell'originaria impresa e della sottostante organizzazione aziendale. Pertanto, l'operazione nella prospettiva dei soci (anche delle incorporate), da un punto di vista sostanziale, si atteggia a continuazione del contratto sociale, sebbene l'attuazione prosegua in un “altro involucro formale” e con una differente organizzazione.

Sotto il profilo economico-finanziario, infatti, per i soci delle incorporate l'operazione di fusione avviene in condizioni di sostanziale neutralità, attraverso la definizione del rapporto di concambio, ossia della proporzione matematica fra la partecipazione del socio nella società incorporata e quella assegnata nella società incorporante (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 7920/2020; sez. I, n. 15025/2016). La congruità del concambio è,



peraltro, presidiata da una specifica valutazione rimessa a soggetti esperti che, ai sensi dell'art. 2501-sexies c.c., sono tenuti a predisporre una relazione che indichi il metodo di valutazione utilizzato e le eventuali difficoltà. Il principio di neutralità dell'operazione per i soci dell'incorporata trova conferma anche in campo fiscale, laddove l'art. 172 del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) stabilisce che "Il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce né realizzo né distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze né conseguimento di ricavi per i soci della società incorporata o fusa".

In ragione di tali considerazioni appare da escludere l'operazione di fusione per incorporazione, sia per gli enti soci dell'incorporante che per quelli dell'incorporata, dal campo di applicazione della rinnovata funzione assegnata alla Corte dei conti dall'art. 5, commi 3 e 4, TUSP, in quanto tale vicenda non risulta equiparabile né alla costituzione di una società né all'acquisto di una nuova partecipazione in società già esistente".

Vista la nota dell'11.06.24 con cui Unioncamere ha inviato a tutti i soci di Mirabilia ed Isnart scpa, d'intesa con le due strutture coinvolte, un nuovo piano di attività, con il dettaglio degli adempimenti relativo all'attuazione del progetto in parola;

Tenuto conto che:

- il nuovo piano prevede che ai fini della fusione per incorporazione di Mirabilia in IS.NA.R.T. occorre preliminarmente procedere - in via prodromica - alla trasformazione eterogenea dell'Associazione Mirabilia Network in un "veicolo ponte", ovvero una Società consortile a responsabilità limitata sempre denominata Mirabilia Network.
- detta trasformazione si rende obbligatoria per adempiere ai necessari obblighi civilistici, in quanto la fusione eterogenea diretta tra un'Associazione ed una Società di capitali, quale IS.NA.R.T., non è procedura ordinariamente disciplinata dalla legge, stante la differente natura dei due Enti. Il processo di trasformazione "ponte" rappresenta quindi un percorso meramente tecnico al fine di garantire la rituale esecuzione degli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge per le operazioni di fusione, realizzato al solo ed unico scopo di consentire a Mirabilia la sua immediata incorporazione in IS.NA.R.T.

Rilevato che, dal punto di vista tecnico, il nuovo percorso ha richiesto l'aggiornamento della documentazione, ormai datata, ed è diviso in due step, tra loro consequenziali:

1) La trasformazione "ponte" di Mirabilia

Vista la seguente documentazione (ex art 42 bis del c.c.), inviata da Mirabilia Network ai propri soci il 18.09.2024, allegata al presente atto di cui forma parte integrante:

- La situazione patrimoniale aggiornata dell'Associazione al 31 agosto u.s.
- La relazione dell'organo amministrativo alla suddetta situazione patrimoniale
- La relazione degli amministratori di Mirabilia ex art. 2500 sexies del codice civile
- La perizia di stima di Mirabilia giurata dall'esperto
- Lo statuto transitorio della società "ponte" derivante dalla trasformazione dell'Associazione
- Il business plan dell'operazione 2024-2026

Atteso che il preventivo pagamento da parte di Mirabilia di tutte le posizioni di debito, ovvero il consenso di tutti i creditori consente di rendere la trasformazione immediatamente efficace con il deposito dell'atto al Registro Imprese, senza attendere i tempi necessari per l'eventuale opposizione dei terzi creditori;



Dato che questa procedura consente di abbreviare i tempi dell'operazione;

Tenuto conto che l'assemblea straordinaria per la trasformazione di Mirabilia è prevista per il 16 dicembre p.v.;

2) La fusione per incorporazione di Mirabilia s.c.r.l. in Isnart s.c.r.l.

Tenuto conto che una volta divenuta efficace la trasformazione si potrà procedere alla fusione, i cui documenti sono in sintesi:

- La situazione patrimoniale ex art. 2501 quater di Mirabilia s.c.r.l e Isnart s.c.p.a.
- La relazione degli amministratori di entrambe le strutture
- Il progetto di fusione con i rapporti di cambio (uguale per entrambe)
- Lo statuto della società derivante dalla fusione (Isnart s.c.r.l.)
- La relazione (unica) dell'esperto ex art. 2501 sexies sulla congruità del rapporto di cambio (non richiesta se vi rinunciano all'unanimità tutti i soci)

Considerato che la documentazione della fusione deve restare depositata in copia presso la sede delle due società durante i 30 giorni prima delle assemblee straordinarie di fusione (salvo rinuncia di tutti i soci);

Dato atto che l'operazione di fusione prevederà anche la contestuale trasformazione di Isnart in s.c.r.l. (attualmente è una s.c.p.a.) e che tale trasformazione è giustificata dalle seguenti argomentazioni:

- ✓ una gestione civilistico-amministrativa più semplice rispetto alla forma azionaria, con significativi risparmi di costi di gestione: semplificazione nel trattamento del capitale sociale ed eliminazione della problematica di amministrazione delle azioni, recessi e liquidazioni più agevoli senza obbligo di acquistare azioni proprie, limiti di legge inferiori, società di revisione non necessaria, possibilità di affidare la revisione ai sindaci, voto per iscritto, norme più semplici e snelle, ecc..
- ✓ la necessità di adeguare la forma giuridica di Isnart a quella delle altre società di sistema di dimensioni analoghe;

Considerato che la fusione sarà operativa decorsi 60 giorni dal deposito a Registro Imprese delle delibere di fusione di Isnart s.c.p.a. e Mirabilia s.c.r.l. ex art. 2503 c.c. (a meno che non si proceda al pagamento dei creditori di Isnart e Mirabilia ovvero che ci sia il loro consenso).

Ricordato che l'operazione di trasformazione dell'associazione Mirabilia in una società ponte, con successiva fusione per incorporazione in Isnart, riguarda - lato Mirabilia - i seguenti soci:

- Unioncamere
- CCIAA Bari
- CCIAA Basilicata
- CCIAA Caserta
- CCIAA Chieti Pescara
- CCIAA Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia
- CCIAA Foggia
- CCIAA Genova
- CCIAA Irpinia Sannio
- CCIAA Marche



- CCIAA Messina
- CCIAA Molise
- CCIAA Padova
- CCIAA Pavia
- CCIAA Pordenone Udine
- CCIAA Riviera di Liguria
- CCIAA Nord Sardegna
- CCIAA Sud Est Sicilia
- CCIAA Treviso Belluno
- CCIAA Umbria
- CCIAA Venezia Giulia
- CCIAA Verona

Preso atto che, all'esito positivo della trasformazione:

- le quote sociali della Società consortile "ponte" a responsabilità limitata saranno suddivise in parti uguali per ciascun socio e la ragione che giustificano tale assegnazione paritaria delle quote risiede nel principio di democraticità, secondo il quale tutti gli associati di un'associazione sono titolari di un'identica posizione giuridica;
- il capitale sociale della Società consortile "ponte" è stato fissato in euro 10.000,00, e risulta coerente con il valore del patrimonio netto della trasformanda determinato nella misura di 60.000,00 euro, così come formalizzato nella relazione giurata di stima (asseverata dal notaio Francesco Barletta in Roma il 18.09.2024), redatta ai sensi dell'art. 2343 dal professionista incaricato dall'associazione Mirabilia Network;
- sarà quindi attribuita una pari quota sociale pari ad euro 454,55 ad ogni associato di "Mirabilia Network" nella misura di 1/22 (un ventiduesimo) del capitale sociale;
- l'assegnazione della quota non comporta alcun esborso economico-finanziario;

Considerato che al fine di valutare compiutamente la fattibilità dell'operazione e l'impatto della stessa sul soggetto finale, è stato aggiornato il business plan dell'iniziativa per il triennio 2024-26.

Dato atto che il suddetto piano, allegato alla presente delibera e di cui costituisce parte integrante:

- è stato elaborato secondo ipotesi prudenziali, considerando l'integrazione delle due strutture e la realizzazione del piano di attività ex Mirabilia all'interno della società.
- evidenzia con chiarezza la validità dell'operazione di fusione, di cui la trasformazione rappresenta il primo step tecnico; come si evince dall'andamento, nel prossimo triennio, dei valori economici e dei flussi finanziari. Le attività ex Mirabilia, combinate opportunamente con le attività che Isnart sta implementando, consentono di sviluppare, rafforzare ed ampliare la mission ed i piani di azione del nuovo Istituto Nazionale delle Ricerche Turistiche, creando valore a beneficio dei Soci e delle economie locali;
- non evidenzia, dal punto di vista finanziario, alcun impatto negativo per il progetto Mirabilia che verrà sviluppato da Isnart scrl.

Ricordato che le motivazioni alla base dell'operazione straordinaria in parola sono le seguenti:

- per quanto concerne la compatibilità dell'operazione rispetto alle finalità istituzionali dell'ente si ricorda che la valorizzazione del patrimonio culturale e lo sviluppo e la promozione del turismo - attività proprie



sia di Mirabilia che di IS.NA.R.T. - costituiscono funzioni e compiti specifici ex art 2 comma 2 punto d)bis della legge 29.12.93 n. 580 così come aggiornata con d.lgs. 219 del 25.11.16. Ne consegue che l'utilizzo di IS.NA.R.T., soggetto finale incorporante di Mirabilia e società in house del sistema camerale operante da oltre 30 anni, risponde pienamente a quanto richiesto dall'art. 4 del d.lgs. 175/16, con particolare riferimento all'autoproduzione di beni e servizi strumentali (comma 2 lett. d).

Atteso che per quanto concerne le ragioni che giustificano l'operazione, si sottolinea come la stessa:

- risponda ad un'esigenza di razionalizzazione delle strutture del sistema camerale che si occupano di turismo e cultura: un unico "contenitore" invece di due, scioglimento di Mirabilia e confluenza delle sue attività all'interno di una società già esistente, ottimizzazione dei prodotti e dei servizi a favore dei soci grazie alla capitalizzazione delle esperienze.
- consenta la realizzazione di prodotti e servizi più efficaci ed aderenti alle esigenze dei consorziati, realizzati con criteri di maggiore efficienza ed economicità grazie al miglior utilizzo dei fattori di produzione attualmente disponibili ed all'utilizzo di economie di scala. Lo scioglimento di Mirabilia determina infatti l'eliminazione dei relativi costi di struttura e di staff, quali servizi amministrativi, funzione acquisti e procurement, adempimenti anticorruzione e trasparenza, costi dell'organo di controllo, costi di governance, e legali.
- non comporti aumenti di costi di struttura lato IS.NA.R.T. ma solo costi cessanti lato Mirabilia. Sarà quindi possibile efficientare la struttura di IS.NA.R.T. utilizzando al meglio la sua organizzazione e realizzando le attività in sostanziale continuità.

Considerato che, per quanto concerne la convenienza economica e finanziaria, l'operazione non comporta alcun costo né alcun esborso finanziario sia per gli associati di Mirabilia che per i soci di IS.NA.R.T. La fusione infatti sarà realizzata tramite utilizzo delle azioni proprie detenute da IS.NA.R.T., azioni che verranno assegnate ai soci dell'incorporanda Mirabilia sulla base del rapporto di cambio sopra ricordato. Per quanto concerne gli aspetti operativi dell'attività ex Mirabilia si segnala che il programma operativo potrà anch'esso proseguire, come detto in continuità, senza costi emergenti per le Camere di commercio partecipanti.

Dato atto che, ai sensi dell'art.5 c.2 del d.lgs. 175/16, L'operazione di fusione per incorporazione dell'Associazione Mirabilia Network in ISNART Scpa risulta pienamente compatibile con le norme dei Trattati Europei e, in particolare, con la disciplina in materia di aiuti di Stato alle imprese, tenuto conto altresì che la predetta operazione non comporta per l'Ente camerale alcun esborso finanziario.

Tenuto conto che al fine di escludere forme di contribuzione che possano essere configurate come aiuti di stato, si segnala che le quote associative richieste da Mirabilia ai soci non costituiscono liberalità in quanto sono risorse destinate allo svolgimento delle attività dell'Associazione, sono previste dallo statuto (art. 5 punto 3 e art. 7) e realizzano un vincolo contrattuale tra l'associazione e i suoi associati; attraverso il versamento della quota consortile annuale, infatti, il socio adempie agli obblighi statutari assunti in fase di ingresso e consente all'Associazione di svolgere l'attività per cui è stata costituita.

Ricordato che Mirabilia non ha mai percepito contributo pubblici e inoltre il rispetto dell'art. 2500 octies 3° comma del c.c., in ordine alla inammissibilità della trasformazione di associazioni in società di capitali che abbiano ricevuto contributi pubblici, ovvero liberalità ed oblazioni del pubblico, sarà anche oggetto di specifica



attestazione da parte degli amministratori dell'Associazione in sede di delibera notarile di trasformazione e rappresenta quindi una "conditio sine qua non" della stessa operazione.

Tenuto conto che il provvedimento dovrà essere pubblicato sul sito camerale sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'articolo 22 comma 1 del D.Lgs. 33/2013;

Ravvisato opportuno, alla luce degli aggiornamenti intercorsi, confermare la valutazione positiva già espressa nella deliberazione n. 2023000133 del 25.07.2023 sull'operazione in parola;

Considerato, pertanto, che sarà necessario trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ai sensi dell'articolo 2 comma 4 della Legge n. 580/1993 s.m.i;

Ravvisata la necessità di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva, per favorire la rapida conclusione del percorso di accorpamento tra Mirabilia Network e ISNART;

Tutto ciò premesso e considerato,
la Giunta camerale;

DELIBERA

di prendere atto ed approvare le premesse di cui al presente provvedimento e, sulla base delle stesse:

- 1) di confermare la valutazione positiva già espressa nella deliberazione n. 2023000133 del 25.07.2023 sull'operazione di trasformazione dell'Associazione Mirabilia Network in Mirabilia Network S.c.r.l., finalizzata alla successiva fusione della nuova struttura "ponte" in IS.NA.R.T. Istituto Nazionale Ricerche Turistiche scrl;
- 2) di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione trasparente";
di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ai sensi del citato articolo 2 comma 4 della Legge n. 580/1993 s.m.i;
- 3) di autorizzare il Presidente, o un suo delegato, a compiere ogni atto conseguente e necessario per la positiva conclusione dell'operazione;
- 4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva per favorire la rapida conclusione del percorso di accorpamento tra Mirabilia Network e ISNART.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Lucia Pilutti

IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Da Pozzo

documento informatico firmato digitalmente inviato a conservazione secondo la normativa vigente